



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Sabatini"


Via Aldo Moro, 10 – 88021 - B O R G I A (CZ)

www.icsabatiniborgia.edu.it

email: czic839008@istruzione.it - czic839008@pec.istruzione.it

Tel. 0961/027806 – 0961/026632

Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SABATINI" BORGIA

Prot. 0004714 del 28/09/2021

16 (Uscita)

A tutto il Personale della Scuola
Alla Commissione Anti COVID-19
Ai Referenti per l'emergenza COVID-19
Al sito WEB
SEDE

OGGETTO: disposizioni del Ministero della Salute sui viaggi da e per i Paesi europei.
Emergenza COVID-19.

VISTO: il D.P.C.M. 02 marzo 2021 "*Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*".

VISTO: il D.L. 22 aprile 2021 n.52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021.

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021.

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021.

VIAGGI DA E PER PAESI EUROPEI

- **Elenco A** - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

(Articolo 2 comma 1 Ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021).

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

- **Elenco B** - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.

- **Elenco C** - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

(Articolo 3 comma 2 Ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021).

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

- a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

- b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.9, comma2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, o di altra certificazione equipollente;
- c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

• **Elenco D** - Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

(Articolo 2 comma 1 Ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- a) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
 - b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
 - c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
1. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
 2. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

- **Elenco E** - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

(Articolo 5 comma 3 Ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021).

Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

- **Brasile**

(Articolo 4 comma 1 Ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021).

Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.

- **India, Bangladesh e Sri Lanka**

(Articolo 3 comma 2 Ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021).

L'ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e territori di cui al comma 1 è sottoposto alla seguente disciplina:

- a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- d) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

Borgia, 28 settembre 2021



L. DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa FAGANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. FAGANI", written over the typed name of the school director.

Al Dirigente Scolastico
I.C. "G. Sabatini
Via Aldo Moro n.10
88021 Borgia (CZ)

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-1**

AUTOCERTIFICAZIONE

VISTO: il D.P.C.M. 02 marzo 2021 "*Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*".

VISTO: il D.L. 22 aprile 2021 n.52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021.

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021.

VISTA: l'ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ C.F. _____

in qualità di genitore (titolare della responsabilità genitoriale) dell'alunno: _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

C.F. _____,

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA

- che l'assenza del/della proprio/a figlio/a, dal _____ al _____, è dovuta al viaggio intrapreso presso la località inserita nell'elenco dell'allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> ELENCO A | LOCALITA' _____ |
| <input type="checkbox"/> ELENCO B | LOCALITA' _____ |
| <input type="checkbox"/> ELENCO C | LOCALITA' _____ |
| <input type="checkbox"/> ELENCO D | LOCALITA' _____ |
| <input type="checkbox"/> ELENCO E | LOCALITA' _____ |

- che il/la proprio/a figlio/a, nel suddetto periodo di assenza, NON HA PRESENTATO FEBBRE SUPERIORE A 37,5°C O SINTOMI* SOSPETTI PER COVID-19.

COMUNICA

- di aver presentato al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, la certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- di aver presentato al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- di aver presentato al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli il Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- di NON aver presentato nessuna delle certificazioni sopra descritte.

Chiede pertanto la riammissione dell'alunno di cui sopra presso la scuola:

(Da compilare solo nel caso in cui è stata selezionata la prima o la seconda opzione)

- dell'Infanzia
- Primaria
- Secondaria di Primo Grado

del plesso di:

- Borgia
- Roccelletta
- Caraffa
- San Floro

Borgia ____ / ____ / _____

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale

*elenco non esaustivo dei sintomi: febbre superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, brinorea, congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie.